

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1973

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLLI, BATTAGLIA, CASELLI, EMANUELE BASILE,
AZZANO CANTARUTTI, AIMONE PRINA, CIRUZZI**

Norme in materia di dislocazione degli uffici pubblici
nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Presentata il 6 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La questione che qui ci si propone di risolvere è quella che consegue all'istituzione di una nuova provincia ricavata nell'ambito geografico proprio di una provincia già esistente.

Gli equilibri maturati nel corso del tempo, che, peraltro, sono indice del progressivo radicamento nel tessuto politico-istituzionale e socio-economico di istanze e meccanismi di efficienza oggettivamente espressi, non possono non essere ritenuti lo spunto più rilevante da cui partire per orientare le scelte organizzative che dovranno essere operate per il completamento della procedura di istituzione della provincia medesima.

L'esigenza di riferirsi a tali equilibri e di adottarli come parametri di valutazione della razionalità e dell'opportunità delle

scelte organizzative espletate da ciascuna amministrazione interessata inerisce alla metodologia propria del sindacato di legittimità e di merito della categoria degli atti amministrativi.

In questa ottica, non si può evidentemente non assumere, se non come un punto di partenza la presenza in Domodossola di alcuni uffici periferici dell'amministrazione statale il cui mantenimento nell'attuale localizzazione corrisponde ai criteri che qualsiasi amministrazione pubblica deve ritenere come imprescindibili sia sulla base del dettato costituzionale sia in base alla recente legislazione di principio inerente all'azione amministrativa.

In questi termini, la previsione della presente proposta di legge contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 vincola ragionevol-

mente la discrezionalità cui fa espresso riferimento l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277: la ragionevolezza deriva dal fatto che, benché tale norma sia prevista con identico tenore nei decreti legislativi relativi alle province istituite nel 1992, si impone una adeguata differenziazione in corrispondenza con la diversa realtà territoriale, economica e sociale conosciuta da queste ultime rispetto a quella, assai peculiare, che caratterizza la provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Ciò è evidenziato anche storicamente dalla reiterata manifestazione dell'auspicio, più volte espresso in quella località, che, nell'ipotesi di istituzione della nuova provincia, Domodossola e non Verbania fosse, in conformità con le esigenze del territorio interessato, qualificato quale capoluogo. Infatti, già nel lontano 1947, i sindaci dei comuni dell'Ossola valutavano che la prospettata costituzione di una provincia avente capoluogo Verbania non solo non avrebbe risolto i bisogni della regione dell'Ossola, ma avrebbe mantenuto ed, in alcuni casi, aggravato la situazione esistente in quanto « le distanze e le comunicazioni delle alte valli dell'Ossola con Verbania sarebbero state pressoché analoghe a quelle di Novara ». In tale circostanza, si affermava la necessità di alcune autonomie di ordine amministrativo per la regione dell'Ossola che, « sita a cuneo in territorio della Repubblica elvetica », risultava, come risulta tuttora, decentrata ed assolutamente estranea all'economia del Piemonte.

Tali riferimenti arricchiscono le argomentazioni in sostegno di un vincolo funzionale alle opzioni di dislocazione degli uffici periferici da parte delle amministrazioni statali, in termini di specificazione del fine di garantire l'efficienza amministrativa che, comunque, deve essere rispettato non solo in quanto richiamato dalla disposizione in analisi, ma anche e soprattutto perché imposto dalla nostra Carta fondamentale quale principio di buon andamento della pubblica amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici.

Queste considerazioni portano a qualificare come semplicistica una scelta organiz-

zativa che privilegi l'istituzione di un nuovo capoluogo svincolata dalla ponderazione di interessi e realtà oramai consolidati; circostanze oggettive hanno infatti maturato uno *status quo* che non può essere eluso né tantomeno trascurato.

A ciò ha senz'altro prestato peculiare rilievo la posizione assunta dalla I Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati in sede di rilascio del prescritto parere relativo allo schema di decreto legislativo di istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Infatti, si è affermata, in quella sede, la necessità, con consequenziale invito al Governo a provvedere in merito, di accertare l'opinione prevalente, alla quale la Commissione stessa adeguava il proprio assenso quale integrazione necessaria del parere medesimo, in relazione « all'affermata tendenza a valutare l'opportunità di distribuire gli uffici delle pubbliche amministrazioni tra due città ».

Significativo, a tale proposito, il rilievo dell'irrinunciabilità per l'Ossola, espressa dal consiglio comunale di Domodossola con delibera del 17 gennaio 1992, della doppia indicazione del capoluogo per il decentramento ed il mantenimento degli attuali servizi sul territorio « data la particolare situazione baricentrica e socio-economica della Valdossola ».

Analogamente, la stessa regione Piemonte, nell'esprimere parere favorevole allo schema predisposto dal Governo per l'istituzione della nuova provincia, richiedeva al Governo, in data 20 gennaio 1992, di considerare positivamente l'istanza a che la nuova provincia avesse per capoluogo Verbania-Domodossola in presenza di un diffuso e prevalente assenso da parte dei comuni e delle comunità montane dell'Ossola nonché della provincia di Novara.

All'esigenza di trovare forme alternative che consentano una migliore redistribuzione sul territorio degli uffici e delle strutture della nuova provincia in maniera più coerente con un'equa ponderazione di tutti gli elementi che hanno determinato tale *status quo*, è di aiuto il parere espresso dalla I sezione del Consiglio di Stato il 18 marzo 1992 sulla possibilità di istituire un doppio capoluogo.

Per ciò che riguarda le strutture amministrative periferiche dello Stato (articolo 1, comma 2) lo stesso consesso affermava che formule di decentramento o dislocazione, negli eccezionali casi e nei ristretti limiti in cui possano essere attuate mediante semplici atti amministrativi, devono essere valutate dalle singole amministrazioni per quanto di rispettiva competenza. Vista l'esistenza, d'altro canto, di norme che stabiliscono l'ubicazione nel capoluogo di provincia di numerosi uffici periferici statali, la prefettura ad esempio, la scelta organizzativa non può che essere realizzata, appunto, mediante norma di fonte primaria.

In questo senso si pone la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente proposta di legge: infatti, la previsione esplicita della dislocazione degli uffici ivi indicati in Domodossola corrisponde ad una naturale estensione dei principi prima analizzati a strutture amministrative che tale dislocazione non possono ricevere se non per legge.

In relazione, quindi, agli imprescindibili imperativi del decentramento e dell'efficienza, efficacia ed economicità quali canoni di valutazione dell'azione di gestione della cosa pubblica, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 277, istitutivo dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed in particolare, dell'articolo 5, comma 1, ciascuna amministrazione dello Stato è tenuta a confermare nell'attuale dislocazione i propri uffici periferici.

2. Gli uffici della prefettura, della protezione civile, i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato della provincia del Verbano-Cusio-Ossola sono localizzati nel comune di Domodossola.